



Narni, raduno camperisti dell'Associazione Regionale INCHIANTI

**In particolare l'art. 131 del codice del consumo, stabilisce che:**

***Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.***

***Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.***

Nella prassi è però ricorrente la previsione nel contratto di concessione che lega allestitore e concessionario, di clausole che riservano al primo il diritto di verificare la corretta applicazione delle procedure di garanzia, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, escludendo il diritto del concessionario ad ottenere rimborsi per prestazioni effettuate e non rispondenti a certi parametri.

Al riguardo, uno dei casi più frequenti è il cosiddetto *lavoro di ritorno* su autocaravan e più in generale veicoli in garanzia.

Con tale espressione si fa comunemente riferimento all'ipotesi in cui l'intervento in garanzia sia stato fornito dal concessionario in modo incompleto, superficiale o all'esito di una diagnosi errata, e pertanto tale da provocare immancabilmente una nuova, più energica e comprensibilmente insistente richiesta da parte dell'acquirente, e dunque la necessità di un altro intervento.

In casi del genere, accertata la legittimità dell'istanza dell'acquirente, il concessionario sarà chiamato a dar riscontro ad essa, rischiando di non poter più rivalersi sulla casa produttrice in termini economici se questa ha già rimborsato il primo intervento in garanzia che doveva essere risolutivo.

Da qui si comprende l'importanza, per il concessionario e più in generale per il riparatore autorizzato, di disporre di personale tecnicamente preparato, responsabile ed aggiornato.

La qualità del servizio prestato dal concessionario, nei modi e nei tempi in cui è fornito, potrà allora evitare: all'acquirente di vedere sempre più lontana la soluzione del suo problema, all'allestitore di essere indebitamente chiamato a rispondere oltre la misura del dovuto, al concessionario di essere screditato agli occhi del cliente.